

Una **persona fisica**, in **diritto**, è l'**essere umano** in quanto **soggetto di diritto** e, quindi, dotato di **capacità giuridica**.

## Caratteri generali[[modifica](#) | [modifica wiktesto](#)]

---

Si possono definire persone fisiche tutti gli esseri umani nati vivi, cioè che hanno respirato almeno una volta. Negli ordinamenti statali attuali la soggettività giuridica è riconosciuta a tutti gli esseri umani; in ordinamenti del passato, invece, esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi. La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nell'ordinamento internazionale sono **soggetti di diritto** gli **stati** e le **organizzazioni internazionali** ma non le persone fisiche (anche se, secondo alcuni autori, lo sarebbero divenute nei tempi più recenti, in considerazione del fatto che molte norme del diritto internazionale umanitario sembrano avere come destinatari non soltanto gli stati ma anche le persone fisiche).

Nell'ordinamento italiano sono persone fisiche gli esseri umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto secondo l'articolo 1 del codice civile divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la **capacità giuridica**.

Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l'ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la **capacità di agire**, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici.

Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.